



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore CONSIGLIO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 2013**

Termine per l’adozione delle norme di attuazione della legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari

ONOREVOLI SENATORI. – Il sistema agroalimentare italiano rappresenta una delle eccellenze del nostro Paese e assume sempre maggior centralità in quanto non è più soltanto il settore destinato alla produzione di alimenti: esso determina ormai le condizioni che incidono sulla qualità della vita delle persone.

Con il complesso sistema di fattori che il sistema agroalimentare può sviluppare – rapporti interpersonali, interculturali, di produzione, trasformazione e distribuzione; riduzione dell'inquinamento, prevenzione di malattie, tutela della biodiversità e del paesaggio, incremento del turismo, sviluppo delle bioenergie – esso è di fatto il volano vitale del progresso presente e futuro. A fronte di una globalizzazione alimentare che impone *standard* di competitività molto alti, il nostro Paese può reagire soltanto facendo leva sulle peculiarità originali delle sue produzioni agroalimentari, esaltando i tratti della tipicità, della genuinità, del legame inscindibile con il territorio al fine di valorizzare il patrimonio di cultura e di tradizione che l'intero comparto rappresenta.

La promozione del valore delle produzioni passa di certo attraverso la qualità e la tracciabilità degli alimenti, nonché l'ampliamento delle informazioni ai consumatori anche al fine di contrastare il dilagare delle pratiche commerciali sleali nella presentazione degli alimenti per quanto riguarda la reale origine geografica degli ingredienti utilizzati.

La questione dell'etichettatura d'origine dei prodotti alimentari rileva oltre che per l'aspetto connesso alla garanzia, alla trasparenza e alla sicurezza del consumatore, anche per quello relativo alla contraffazione.

L'agropirateria è uno degli aspetti maggiormente lesivi della capacità di competere all'estero dei prodotti alimentari italiani: circa tre prodotti su quattro sono venduti come *made in Italy* ma sono ottenuti da materia prima straniera. L'uso ingannevole di nomi, denominazioni, immagini, loghi e marchi allo scopo di falsificare l'identità merceologica di un prodotto è in continuo aumento e quasi sempre avviene con le modalità dell'imitazione, per cui l'etichetta apposta associa il prodotto a luoghi e a sedi di produzioni di qualità.

Per tale motivo si rende particolarmente urgente, anche alla luce dei recenti orientamenti dell'Unione europea che hanno portato all'approvazione della bozza di un regolamento relativo all'obbligo di fornire informazioni alimentari ai consumatori che, oltre a stabilire precise disposizioni in materia di etichettatura di alcuni alimenti, incarica la Commissione europea di valutare la possibilità di estendere tali normative ad altri prodotti, l'attuazione dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari.

Il citato articolo 4 prevede infatti che, al fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, nonché al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari, è obbligatorio, nei limiti e secondo le procedure stabiliti, riportare nell'etichettatura di tali prodotti l'indicazione del luogo di origine o di provenienza e l'eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente mo-

dificati in qualunque fase della catena alimentare. Per i prodotti non trasformati il luogo d'origine riguarda il Paese di produzione. Per quelli trasformati dovranno essere indicati il luogo dove è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata. Chi immette in commercio prodotti privi dell'indicazione d'origine rischia una sanzione fino a 9.500 euro.

Il presente disegno di legge demanda ad appositi decreti interministeriali dei Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare e acquisiti i pareri delle competenti

Commissioni parlamentari, la definizione della modalità per l'indicazione obbligatoria, nonché le disposizioni relative alla tracciabilità dei prodotti agricoli di origine o di provenienza del territorio nazionale. Con gli stessi decreti sono definiti, relativamente a ciascuna filiera, i prodotti alimentari soggetti all'obbligo dell'indicazione nonché il requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti.

Il termine stabilito per l'emanazione dei suddetti decreti è di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Il presente disegno di legge, composto di un solo articolo, stabilisce un termine massimo di sessanta giorni decorrenti dalla sua entrata in vigore per l'emanazione dei decreti attuativi in materia di etichettatura d'origine di cui all'articolo 4 della legge n. 4 del 2011.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

Art. 1.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanati i decreti di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4.